



CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Oggetto: CONDIZIONI GENERALI relative alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio di Stato. CIG 9085836D0C

Importo complessivo netto a base d'asta: € 214.900,00 di cui € 1.270,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 15 prot. 4086 del 30/01/2022, questa Amministrazione ha dato avvio alla procedura per l'affidamento del Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Istituzionali del Consiglio di Stato, previa indagine di mercato diretta ad individuare gli operatori economici da invitare a gara.

L'aggiudicazione del servizio - in base a quanto disposto dall'art.36, comma 2, lett. b) - avverrà mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice).

I luoghi di svolgimento del servizio in oggetto, come meglio descritto nell'allegato Capitolato Tecnico, sono le sedi del Consiglio di Stato di Palazzo Spada , Palazzo Ossoli e Palazzo Aldobrandini.

Il **CODICE IDENTIFICATIVO** della procedura in oggetto è il n. **9085836D0C**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Cristiana Querqui.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre alle presenti condizioni generali:

- 1) Capitolato tecnico (Allegato 1);
- 2) DUVRI (Allegato 2);
- 3) Tabella costo della manodopera (Allegato 3) ;
- 4) Schede per la compilazione dell'offerta tecnica organizzativa (Allegato 4);
- 5) Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici (Allegato 5);
- 6) Modulo per l'offerta economica (Allegato 6);
- 7) DGUE (Allegato 7);
- 8) Patto di integrità (Allegato 8);
- 9) Modello dichiarazioni integrative (Allegato 9);
- 10) Modello progetto assorbimento (Allegato 10)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi c.querqui@giustizia-amministrativa.it, r.testa@giustizia-amministrativa.it e cds-ufficiogare@ga-cert.it, entro e non oltre 02/03/2022. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 04/03/2022, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale dell'Amministrazione (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, la procedura verrà gestita attraverso le funzionalità della piattaforma del MEPA di Consip, pertanto, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma medesima.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto dell'affidamento è il “Servizio di vigilanza armata presso le Sedi Istituzionali del Consiglio di Stato”.

Le caratteristiche dei suddetti servizi sono indicate nel Capitolato tecnico che, insieme alle presenti Condizioni generali, costituiscono parte integrante del contratto.

Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato tecnico sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.

3.2 L'importo netto complessivo a base di gara è pari ad € 214.900,00 (duecentoquattordicimilaneovecento/00), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.270,00.

3.3 Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 192.764,23 (centonovantanovemilasettecentosessantaquattro/23), considerando il monte ore minimo settimanale previsto all'art. 6 del capitolo . L'incidenza della manodopera è stata calcolata sulla base del costo orario 4 e 6 livello di cui alla Tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – Servizio tecnico – operativo – diurno (Allegato 3)

Il lotto è unico ed indivisibile. L'Amministrazione, considerata l'omogeneità del servizio in parola e le modalità esecutive scaturenti dalla situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare ed in un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire, ha ritenuto necessaria una gestione unitaria del servizio e di non procedere alla suddivisione in lotti distinti.

4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

4.1 La durata del contratto sarà di mesi 15 (quindici) a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio.

4.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti minimi di partecipazione descritti nei successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Possono essere esclusi dalla procedura, previo contraddirittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara, tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 cc.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p..

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p..

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- a) cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'articolo 80 del Codice, comprese quelle relative alle norme antimafia. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
- b) divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- c) mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità ed il mancato rispetto dello stesso;
- d) mancato rispetto del codice di comportamento;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara in quanto costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ (art. 83, comma 1, lett. a))

A pena di esclusione gli operatori economici concorrenti devono:

- essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- essere in possesso della necessaria autorizzazione prefettizia ex art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per la Provincia di Roma o di essere in possesso della suddetta licenza per altro territorio provinciale e di aver fatto istanza per l'estensione dell'autorizzazione per la Provincia di Roma.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I soggetti (siano essi liberi professionisti o dipendenti dell'operatore economico partecipante) dovranno:

- possedere la certificazione di servizio di Vigilanza Privata secondo la Norma UNI 10891:2008;
- avere eseguito con buon esito, o avere in corso di esecuzione, nell'ultimo triennio (2019-2020-2021), antecedente alla pubblicazione del presente avviso, contratti per servizi di vigilanza armata di cui almeno n. 1 (uno) contratto svolto in favore di PP.AA. o Organismo di diritto pubblico;
- avere almeno una sede operativa di riferimento entro un raggio di 50 chilometri da Roma o, in mancanza di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stabilire almeno una sede di riferimento come richiesto;

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i.

Per la comprova del requisito di cui alla lett. A) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, anche previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per i restanti requisiti gli operatori economici dovranno fornire idonea dichiarazione tramite le sezioni del DGUE e l'aggiudicatario dovrà produrre idonea certificazione a comprova.

La comprova del requisito di cui al punto B) 2), è fornita mediante: - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente aggiudicatore, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'affidatario fino alla scadenza del termine contrattuale.

7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non è possibile distinguere per la natura del servizio tra prestazioni principali e secondarie.

7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione e svolgono le parti di servizio nei termini di seguito indicati.

I requisiti generali di cui al punto 6 ed i requisiti di cui al punto 7 lett. A) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese/professionisti raggruppati/raggruppande, consorziate/consorziande;

I requisiti di cui al punto 7 lett. B 1 e 2) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso e almeno dall'impresa mandataria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Il requisito di cui al punto 7 lett. B 3) deve essere posseduto/garantito dal raggruppamento nel suo complesso.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I requisiti generali di cui al punto 6 ed i requisiti di cui al punto 7 lett. A) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come consorziate esecutrici.

I requisiti di cui al punto 7 lett. B 1 e 2) devono essere posseduti almeno dalla consorziata esecutrice;

Il requisito di cui al punto 7 lett. B3) deve essere posseduto/garantito dal consorzio e/o dalla consorziata esecutrice.

Per i consorzi stabili la verifica dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 7, lett. B 2 e 3), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7 lett. A) e B1. Non è consentito il ricorso all'avvalimento di requisiti di cui al precedente paragrafo 7 lett. B 2) quando il contratto di avvalimento non reca l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice dei contatti pubblici, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escissione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

A **garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto**, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 24 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrono i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

11. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento del servizio, ogni operatore economico interessato e invitato a partecipare - prima della presentazione dell'offerta - **potrà** effettuare, un sopralluogo di cognizione presso le sedi dove sarà espletato il servizio medesimo.

Con la presentazione dell'offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.

L'affidatario che, per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

L'eventuale sopralluogo da effettuarsi nelle giornate del 25 febbraio o 1 marzo c.a. andrà richiesto entro e non oltre le ore 10 del giorno 24/02/2022, mediante comunicazione da inoltrare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: cds-ufficiogare@gacert.it – c.querqui@giustizia-amministrativa.it r.testa@giustizia-amministrativa.it. Nella richiesta dovrà essere indicato il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. L'Amministrazione provvederà a dare conferma delle date e degli orari degli appuntamenti.

Al sopralluogo potrà prendere parte una sola persona per società, munita di tutti i DPI richiesti dalla normativa vigente.

All'ingresso sarà presa la temperatura e controllato il green pass. Non sarà consentito l'accesso alle persone con temperatura pari o superiore a 37,5 o con green pass scaduto e/o non valido.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale / procuratore / direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che le sedi del CDS oggetto del servizio si trovano all'interno della ZTL.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC del 29.12.2020, n. 1120 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica – **tramite piattaforma MEPA** - in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso la piattaforma MEPA, entro la data prevista sul MEPA. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documentazione amministrativa	
Documento	Sezione
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa	Modello dichiarazione integrativa
Procure	Eventuali procure
DGUE dell'ausiliaria e Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria – contratto di avvalimento	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
Documento attestante il pagamento del contributo CIG	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Patto di integrità	Patto di integrità
Progetto di assorbimento	Progetto di assorbimento
Offerta tecnica	
Documento	Sezione
Offerta tecnico - organizzativa	Relazione tecnica
Offerta economica	
Documento	Sezione
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Scheda – Componente economica
Modulo per l'offerta economica	Modulo offerta

Si precisa che, prima dell'invio, i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si precisa inoltre che:

1. l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
2. entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata

equivarrà ad un'offerta non presentata;

3. il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. **Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Tutte le dichiarazioni integrative rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta tecnica organizzativa, devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le restanti dichiarazioni integrative, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e potranno essere redatte sul modello predisposto.

La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni procedurali siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di affidamento.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica organizzativa, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La prima busta virtuale, denominata “**BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, contiene il DGUE, il Patto di integrità, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato (**Allegato 7**).

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste al paragrafo 6 delle presenti condizioni generali (DGUE parte III Sezioni A - B - C - D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, barrando direttamente la sezione «α» (Con la risposta “SI” alla domanda “soddisfa i criteri di selezione richiesti” l’operatore economico dichiara la sussistenza di tutti i requisiti) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al par. 7 A) delle presenti condizioni generali;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecnico-professionali di cui al par. 7 B.2) delle presenti condizioni generali.
- c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e di cui di cui al par. 7 B.1) delle presenti condizioni generali.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.

AVVERTENZE:

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del d.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del d.P.R. n.445/2000 l’assenza di precedenti/situazioni rilevanti anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura”(art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, si richiede massima attenzione da parte dell’operatore nella relativa dichiarazione ai sensi del d.P.R. n.445/00.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo l’allegato 9, con la quale dichiara:

1. di avere almeno una sede operativa di riferimento entro un raggio di 50 chilometri da Roma o, in mancanza di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stabilire almeno una sede di riferimento come richiesto;
2. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

4. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
5. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage (art 53, comma 16-ter, d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
6. **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure **non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, e che l’amministrazione assicura all’interessato l’esercizio del diritto di accesso ai suoi dati personali e la rettifica, la cancellazione o la limitazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e il diritto alla portabilità;
8. quale C.C.N.L. applica ai propri dipendenti;
9. di essere in possesso della necessaria autorizzazione prefettizia ex art. 134 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, per la Provincia di Roma (indicare n ____ - e data di rilascio) o di essere in possesso della suddetta licenza per altro territorio provinciale; (indicare quale) e di aver fatto istanza (indicare i riferimenti) per l’estensione dell’autorizzazione per la Provincia di Roma;
10. prende atto dei termini e modalità di trattamento dei dati personali come descritti nelle presenti condizioni generali, dichiara di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al GDPR ed esprime il proprio consenso al fatto che l’Amministrazione appaltante tratti i dati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell’intera procedura di gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, ivi compresa la fase di un’eventuale contenzioso, nonché per l’archiviazione dei dati stessi;
11. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, Sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;
2. **Ricevuta pagamento ANAC**
3. **Patto d’Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d’integrità anticorruzione** (Allegato 8).
4. **Progetto di assorbimento dei dipendenti dell’operatore economico uscente**, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);

15.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 12 delle presenti Condizioni generali.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, alle offerte tecnica-organizzativa ed economica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA”

La seconda busta virtuale, denominata “**BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA**”, dovrà contenere, **a pena di esclusione**

- l'**offerta tecnica organizzativa** che dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base delle schede indicate alle presenti condizioni generali (**Allegato 4**), in conformità agli elementi di valutazione di cui al paragrafo 17.1 delle presenti condizioni, anche tenendo conto delle precisazioni contenute nei “*criteri per la determinazione dei punteggi tecnici*” (**Allegato-5**), la stessa deve essere composta da non più di 15 pagine e scritta con carattere leggibile di dimensione minima 10.

Le pagine eccedenti e gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura, anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla commissione.

Nelle 15 pagine sono ricomprese quelle relative alle schede di compilazione dell'offerta tecnico – organizzativa (**Allegato 4**) non sono invece, ricomprese le eventuali schede tecniche e/o i certificati che andranno inseriti come allegati all'offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

L'offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

La terza busta virtuale, denominata “**BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA**”, dovrà contenere il fac-simile di offerta predisposto dal MEPA, con l'indicazione dell'importo complessivo offerto comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale busta dovrà contenere, altresì:

1. l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello allegato 6 di cui alle presenti condizioni generali e contenere i seguenti elementi:
 - a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 - b) stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, distinti tra costi diretti e costi indiretti (= costi di manodopera fornita da un eventuale subappaltatore);
 - c) Costo delle attrezzature, mezzi di equipaggiamento impiegati per l'esecuzione del servizio,
 - d) Spese generali;
 - e) Utili d'impresa.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le cifre indicate verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta ed il modello allegato 6 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del fac-simile MEPA;
- la mancata presentazione o sottoscrizione del Modello allegato 6;
- la mancata indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà confermata per ulteriori 90 giorni qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.

La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ORGANIZZATIVA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella e specificati nell'**Allegato 5** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** max vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna punti **Q** max vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** max vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (D) MAX	PUNTI (Q) MAX	PUNTI (T) MAX	
1	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	58,00	1.1 Numero unità e ore a impiegate sull'appalto		21,00	5,00	
			1.1.1 Numero unità impiegate sull'appalto		6,00		
			1.1.2 Numero ore settimanali impiegate sull'appalto		15,00		
			1.1.3 Servizio aggiuntivo presso la sede di Palazzo Spada nella giornata di domenica per 10 ore/giorno.			5,00	
			1.2 Migliorie che si intendono apportare al servizio, rispetto a quanto previsto da capitolato	8,00		8,00	
			1.2.1 Servizio di rilevazione di temperatura da eseguire all'ingresso e controllo green pass			8,00	
			1.2.2 Prestazioni supplementari o attrezzi aggiuntivi	8,00			
			1.3 Tempi di intervento per livelli di priorità			10,00	
			1.3.1 LIVELLO ALTO "Urgente con situazione di emergenza":			5,00	
			1.3.2 LIVELLO MEDIO "Urgente con anomalia":			3,00	
			1.3.3 LIVELLO BASSO "Non Urgente":			2,00	
			1.4 Protocollo per la gestione delle emergenze e del pronto intervento	6,00			
2	CERTIFICAZIONI POSSEDEUTE	12,00	2.1 Certificazioni possedute oltre quelle richieste tra i requisiti di gara		12,00		
			2.1.1 Possesso della Certificazione UNI CEI EN 50518:2014			5,00	
			2.1.2 Possesso della Certificazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (quali OHSAS 18001)			4,00	
			2.1.3 Possesso della Certificazione ISO 14001			3,00	
PUNTI TOTALI		70,00			14,00	21,00	
						35,00	

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri cui è assegnato un **punteggio discrezionale**, identificati con la lettera “D” nella tabella precedente, è attribuito/discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Coefficiente = 1,00 Caratteristiche ottimali

Coefficiente = 0,75 Caratteristiche buone

Coefficiente = 0,50 Caratteristiche sufficienti

Coefficiente=0,25 Caratteristiche poco adeguate

Coefficiente=0,00 Caratteristiche non adeguate

A ciascuno dei criteri, cui è assegnato un **punteggio quantitativo** identificati in tabella con la lettera “Q”, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della seguente formula:

$$C_i = \frac{N_i}{N_{max}}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

N_i = numero di risorse/ora settimanali aggiuntive offerte rispetto al dimensionamento minimo previsto;

N_{max} = numero di risorse/ora settimanali aggiuntive dell'offerta più conveniente;

Si precisa che:

- in caso di valori offerti superiori al valore massimo offribile di cui alla tabella allegato 5, sarà preso in considerazione il valore massimo.

Il coefficiente sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Quanto ai criteri cui è assegnato un **punteggio tabellare**, identificati con la lettera “T” nella tabella, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesti sulla base dei parametri prescritti nei “criteri per la determinazione dei punteggi tecnici” **Allegato 5**

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione, per ciascuno degli elementi sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

I coefficienti definitivi di cui al sopraindicato punto saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.

I punteggi così ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Se il numero di concorrenti ammessi alla valutazione dell'offerta tecnico organizzativa è superiore a 5 non verranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase successiva di apertura della busta economica le società che conseguiranno un punteggio tecnico inferiore a 35.

18.3 Metodo per il calcolo del punteggio economico

Il criterio che verrà applicato è quello della “Proporzionalità inversa (interdipendente)”:

$$PE = P_{max} \times P_{min}$$

P

Dove:

P_{max} = massimo punteggio economico attribuibile (30) P_{min} = prezzo più basso offerto a gara

P= Prezzo offerto dal concorrente.

18.4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La gara verrà affidata all'operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo dato dalla somma del punteggio tecnico organizzativo ed economico come sopra determinati.

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione dei punteggi finali si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - E DELLA BUSTA 2

La prima *seduta virtuale pubblica* avrà luogo, salvo diversa comunicazione, **il giorno 08.03.2022 ore 10.30** sul portale MEPA. Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP, sempre in seduta virtuale pubblica, valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e, conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.

Alla fine della seduta virtuale pubblica, il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell'apertura della busta virtuale 2 contenente l'offerta tecnica organizzativa, ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 (tre) membri, più un sostituto, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella Sezione “Amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

21.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICO ORGANIZZATIVE

Il RUP, conclusa la fase relativa all'ammissione/esclusione dei concorrenti a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l'offerta tecnico organizzativa per verificare:

a) la presenza dei documenti richiesti al paragrafo 16 delle presenti condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica organizzativa. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l'offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell'offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un'offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2 bis, del Codice - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di competenza.

La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 18.1

Successivamente, in *seduta virtuale* pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, la commissione procederà all'apertura delle offerte economiche

21.2 COMUNICAZIONE PUNTEGGI TECNICI, APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella medesima seduta pubblica la Commissione attraverso il Sistema procederà in sequenza alle operazioni di seguito riportate:

a) comunicherà i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

c) aprirà la busta virtuale n. 3 contenente le offerte economiche dando visione agli operatori dei prezzi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e seguenti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, assegna il relativo punteggio e redige la graduatoria.

Alla fine della seduta virtuale pubblica in cui sono stati comunicati i punteggi tecnici, la commissione, qualora uno o più operatori economici non abbiano superato la c.d. soglia di sbarramento (25 punti) prevista al paragrafo 18.2, adotta il provvedimento che determina le esclusioni, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, sarà collocato al primo posto in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto un maggior punteggio al criterio n. 1.1. In caso di ulteriore parità sarà collocato al primo posto in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto un maggior punteggio al criterio n. 1.2. In caso di ulteriore parità sarà collocato al primo posto in graduatoria l'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. In caso di ulteriore parità o nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per il prezzo e l'offerta tecnica, si procede mediante estrazione a sorte in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui, in base a quanto disposto dall'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, prima di redigere la graduatoria definitiva, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione e verifica delle offerte tecnico organizzative ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnico organizzativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In presenza di offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del codice e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore

a tre, nonché e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice, la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.

Quest'ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta e - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta - chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Qualora l'offerta presentata dall'operatore economico primo in graduatoria venga esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 comma 15 del Codice la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l'attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte nell'attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un'esclusione/revoca di aggiudicazione:

- dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o
- dopo l'attribuzione da parte della Commissione dei punteggi economici, o
- a seguito di verifica dell'anomalia, o
- in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del d. Lgs. n. 50/2016,

la Commissione procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate) eventuale ed economici, senza prendere in considerazione l'Offerta del concorrente escluso.

23. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria definitiva e procede alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, a seguito della chiusura delle operazioni di gara trasmette al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione avviene a favore dell'operatore economico che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo (punteggio offerta tecnico organizzativa + punteggio offerta economica).

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il servizio.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il servizio di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il diritto di recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicazione definitiva verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'affidamento.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

23.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010, ove richiesta per legge;
- b) Garanzia definitiva di cui al paragrafo 10.2;
- c) certificazioni, attestazioni ecc. a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 7.B).
- d) (eventuale) Contratto di subappalto, indicante l'ambito operativo del subappalto e i termini prestazionali ed economici, nonché certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. Qualora le prestazioni oggetto del subappalto dovessero aver inizio in corso di esecuzione del contratto, la documentazione di cui al presente punto, deve essere prodotta almeno venti giorni prima dell'esecuzione delle relative prestazioni.
- e) (eventuale) Comunicazione per tutti i sub-contratti non configurabili come subappalto stipulati per l'esecuzione del contratto del nome del sub – contraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del servizio/fornitura affidati;
- f) (eventuale) dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di

revocare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'impresa affidataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.

24. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL'ESECUZIONE

24.1 CLAUSOLA SOCIALE

Per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale” di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, i cui termini applicativi sono specificati nel Capitolato tecnico all’art.7.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, comunicare con cadenza quadrimestrale un elenco degli operatori utilizzati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, tranne per quelli che operano sull'appalto solo per eventuali momentanee sostituzioni, con l'indicazione del numero di unità, dei livelli contrattuali, monte ore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, data di inserimento sull'appalto. La mancata produzione del suddetto schema nei termini previsti, comporterà l'applicazione delle penali, così come disciplinate nel successivo paragrafo

24.2 FATTURAZIONE

Il rilascio della fattura in formato elettronico avviene con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione, che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione, avallato – ove le due figure non coincidano - dal RUP dell'esecuzione. In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 giorni dalla fine del bimestre, l'Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società può emettere fattura elettronica. La stessa deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: **denominazione Ente:** Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; **codice fiscale:** 80427570587 **denominazione ufficio:** Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali **codice univoco ufficio:** G105F5; e **CIG** 9085836D0C Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

24.3 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento è eseguito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

24.4 PENALI

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato tecnico, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'affidatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso di ritardo nell'avvio del servizio	0,1% sull'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data riportata nel verbale di avvio del servizio (art. 12 capitolato tecnico)
Ritardo nella consegna all'Amministrazione del documento denominato “Programma operativo di servizio” (articolo 13 del Capitolato tecnico)	0,1% sull'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato

Ritardo nella consegna dell'elenco del personale (par. 24.1 delle condizioni generali)	0,1% sull'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato
Mancata o parziale redazione del verbale di ultimazione del servizio (art. 17 del Capitolato Tecnico)	0,1% sull'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato
Ritardo nella consegna all'Amministrazione dei documenti relativi al subappalto (par. 23.2 delle condizioni generali)	0,1% sull'intero importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato
Ritardo nell'attuazione delle eventuali migliorie al servizio proposte nell'offerta tecnico - organizzativa o nell'impiego apparecchiature/arredi aggiuntivi.	0,3% per ogni sull'intero importo netto contrattuale per ogni caso accertato, rispetto ai tempi previsti dall'amministrazione e/o in sede di offerta per l'attuazione della miglioria
Ritardo rispetto ai tempi di intervento in caso di emergenza previsti nell'offerta tecnico organizzativa	0,1% per ogni sull'intero importo netto contrattuale per ogni ora o frazione di ora rispetto ai tempi previsti nell'offerta tecnico organizzativa

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

24.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato tecnico;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel capitolato tecnico;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il concessionario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

24.6 RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente affidamento, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
- b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso.

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

24.7 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

24.8 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA

L'Operatore economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

24.9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione, dopo la stipula del contratto, darà comunicazione all'operatore economico affidatario del nominativo e dei recapiti del Direttore dell'esecuzione, che avrà il compito di procedere all'accertamento dell'esecuzione del servizio, certificandone la conformità.

24.10 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano alla presente procedura le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", che in caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, richiamano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed introducono eventuali specifiche deroghe.

25. TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice.

26. DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, del D.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

27. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che sono a carico dell'Impresa concessionaria tutte le spese inerenti al contratto, di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le norme vigenti, pertanto dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 (€. 16,00 ogni 4 facciate) come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. La stessa dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnic-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento:

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati:

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 d.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.giustizia-amministrativa.it, sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati:

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato:

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato:

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che

sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

Consenso al trattamento dei dati personali:

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

29. RECAPITI DI CONTATTO

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura dr.ssa Cristiana Querqui (e-mail c.querqui@giustizia-amministrativa.it - tel. 06/68272270).